



Berna, 29 marzo 2022

N. 236.2-1-11-008

Circolare

D-16-07/R-16-07

Estivazione

Presupposti e procedure

1 In generale

Il pascolo di animali svizzeri all'estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero è considerato, dal profilo doganale, un'ammissione temporanea.

Nel traffico rurale di confine sono previste agevolazioni per il pascolo giornaliero e il pascolo entro le zone di confine (pascolo transfrontaliero).

La presente circolare disciplina l'**estivazione di animali svizzeri della specie bovina** nella zona di confine estera.

I presupposti e le condizioni per il pascolo transfrontaliero rimangono invariate¹.

2 Definizioni

2.1 Estivazione

L'estivazione comprende il pascolo di **animali del territorio doganale svizzero nella zona parallela estera** per la durata superiore a un giorno.

Non sono previste disposizioni particolari per l'estivazione di animali esteri nel territorio doganale. Fanno stato le disposizioni ordinarie dell'ammissione temporanea.

2.2 Statuto doganale degli animali

Lo statuto doganale di un animale è determinato dal suo **luogo di stazionamento ordinario**.

Il luogo di stazionamento ordinario è il luogo nel territorio di provenienza, in cui l'animale è **prevalentemente tenuto** dal suo proprietario o per suo conto.

Sono quindi considerati animali svizzeri quelli stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero e registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA).

2.3 Zona parallela

La zona parallela è il territorio che si estende sulle due parti del confine doganale lungo una fascia di 10 chilometri.

¹ vedi [R-16-07 Traffico nella zona di confine](#) nonché [Circolare R-16-07 Pascolo transfrontaliero](#)

Circolare estivazione

2.4 Detentore di animali

Il detentore è la persona **responsabile degli animali durante l'estivazione**. Può trattarsi del proprietario degli animali o di una persona da esso incaricata (p. es. il malgaro).

2.5 Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è il detentore di animali e generalmente una persona fisica. Se per esempio un'associazione per il pascolo funge da persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, in qualità di persona giuridica deve essere registrata nel registro di commercio o deve designare una persona responsabile di effettuare la dichiarazione.

2.6 Registro degli animali

Il registro degli animali è un documento scritto (in forma cartacea o digitale), che contiene le seguenti informazioni:

- numero, specie, razza, sesso, età, luogo di stazionamento ordinario;
- caratteristiche identificative (p. es. marca auricolare);
- indicazione del bestiame da latte;
- indicazione degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;
- luogo dell'estivazione;
- nome e indirizzo del proprietario dell'animale.

I registri degli animali messi a disposizione dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) o dagli uffici cantonali di veterinaria, sono riconosciuti a condizione che contengano tutte le indicazioni summenzionate.

3 Presupposti

Per **gli animali svizzeri della specie bovina** è prevista l'estivazione nella **zona parallela estera**.

L'estivazione è possibile dal 15 aprile al 15 dicembre.

Al momento dell'apertura della procedura il **detentore di animali** deve comprovare di:

- essere domiciliato nel territorio doganale svizzero,
- essere proprietario, usufruttuario o affittuario delle particelle estere,
- disporre, nel luogo di pascolo, di pascoli e di provviste di foraggio necessari in base al numero di animali. L'acquisto di foraggio nel territorio doganale estero non è consentito,
- aver dichiarato tutti gli animali nel registro degli animali.

4 Procedura

L'esportazione degli animali avviene mediante **dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT, mod. 11.73)**. Il registro degli animali nonché eventuali documenti che comprovano l'adempimento dei presupposti devono essere presentati.

La **persona soggetta all'obbligo di dichiarazione** si impegna a rispettare le condizioni e gli obblighi dell'esportazione per l'ammissione temporanea in relazione al pascolo transfrontaliero o all'estivazione. A tale scopo essa aggiorna continuamente il registro degli animali durante l'estivazione.

Circolare estivazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara l'esportazione nonché la reimportazione degli animali due giorni in anticipo. L'ufficio di servizio competente decide in merito all'orario e al luogo dell'imposizione.

Importazione di vitelli nati durante il periodo di estivazione

I **vitelli fino a un'età di 6 mesi nati** all'estero possono essere importati **in esenzione da tributi**, a condizione che la gravidanza della madre sia stata indicata nel registro degli animali all'atto dell'esportazione per l'ammissione temporanea. L'importazione dei vitelli deve essere effettuata al più tardi il 15 dicembre. L'imposizione all'importazione viene effettuata mediante dichiarazione doganale elettronica (e-dec, e-dec-web).

Latte e latticini devono essere imposti normalmente all'importazione come merci commerciali.

Rimangono riservate le prescrizioni veterinarie (p. es. certificato TRACES).

5 Periodo transitorio

Le disposizioni sono applicabili a partire dal periodo di pascolo 2022.